SENTENZA N. 163/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74675** R.G. introdotto con ricorso in riassunzione depositato in data 1.4.2025, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), nella qualità di erede di (omissis), deceduto in data 12.11.2020, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo Studio dell'avv. Mirko Capuano che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
(pec: mirkocapuano@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

FATTO

Parte ricorrente si è rivolta a questa Corte per ottenere la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei di 13° mensilità spettanti sulla pensione del padre (omissis), suo dante causa.

Al riguardo, ha premesso che:

- l'anzidetto (omissis), dipendente in pensione della Polizia di Stato, era deceduto in data 12.11.2020;
- l'INPS non aveva pagato in favore della madre (omissis) i ratei di 13° mensilità maturati per i mesi da gennaio a novembre 2020;
- successivamente sia la madre (omissis) che il fratello (omissis) erano deceduti con la conseguenza che i predetti ratei si sarebbero dovuti ripartire tra l'odierna ricorrente e le due figlie di (omissis).

Parte ricorrente ha, inoltre, affermato di aver inoltrato in data 24.1.2024 apposita domanda al fine di ottenere sia i ratei maturati e non riscossi nella qualità di erede di (omissis) sia i ratei maturati e non riscossi e per la quota relativa di erede in relazione a Di (omissis) rimarcando l'infruttuosa decorrenza del termine di 55 giorni fissato per la conclusione del procedimento da parte dell'Istituto previdenziale, con maturazione di un silenzio rigetto.

Pertanto, ritenendosi lesa, in data 5.8.2024 presentava dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, ricorso ex art 442 c.p.c. per ottenere quanto ritenuto di spettanza.

A seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata con sentenza n. 2124/2025 dal menzionato Tribunale, il giudizio veniva riassunto innanzi a questa Corte con ricorso dell'1.4.2025 nel quale parte ricorrente insisteva per la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei maturati e non riscossi di 13° mensilità spettati sulla pensione del padre (omissis), oltre rivalutazione ed interessi legali, con condanna dell'INPS al risarcimento del danno ingiusto cagionato dal silenzio – rigetto e con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

Nello specifico, dopo aver rimarcato la tempestività dell'azione proposta, sottolineava l'illegittimità del serbato silenzio rigetto da parte dell'INPS opponendosi alla ipotizzata prescrizione dei ratei maturati e non riscossi.

Con comparsa del 25.3.2026, si è costituito in giudizio l'INPS per il rigetto del ricorso, deducendo di aver corrisposto in data 2.12.2024 gli invocati

ratei di 13° mensilità prima della proposizione dell'odierno ricorso.

All'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Oreste Gambocci, per delega orale del difensore costituito, per la ricorrente, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

L'avv. Gambocci, nel riportarsi al contenuto del ricorso, ha chiesto l'esibizione della documentazione del pagamento effettuato dall'INPS ed in subordine l'ammissione di CTU.

L'avv. Tellone, nel riportarsi alla memoria di costituzione, ha insistito per il rigetto del ricorso riservandosi di integrare la documentazione probatoria del pagamento effettuato dall'INPS.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il presente giudizio verte sull'accertamento in favore di parte ricorrente del diritto al pagamento, a carico dell'INPS, dei ratei di 13° mensilità spettati sulla pensione di (omissis) padre e dante causa dell'odierna ricorrente.

Diversamente da quanto affermato in ricorso, l'Ente previdenziale ha regolarmente pagato, in data 2.12.2024, in favore della odierna ricorrente e delle due nipoti (omissis) i ratei di 13° mensilità spettanti in favore della madre Di (omissis).

Tale circostanza, affermata nella relazione amministrativa del funzionario INPS Alessandra D'Apuzzo, è comprovata dai mandati di pagamento riversati in atti.

Poiché il pagamento di quanto dovuto è stato effettuato in favore di (omissis) in data antecedente al deposito del ricorso, avvenuto in data 1.4.2025, e alla sua notifica, compiuta nel mese di maggio 2025, la presente domanda giudiziale dev'essere respinta in quanto infondata.

Assorbita ogni altra questione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso.

2. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite che liquida nel complessivo importo di euro 350,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 8 giugno 2026.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.06.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale